



Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

Al Presidente del CAL Piemonte
Daide Crovella
cal@cr.piemonte.it

Regolamento regionale recante "Fondo Regionale della Montagna e suo utilizzo. Articolo 11 della Legge Regionale 5 aprile 2019 n. 14 (Disposizione in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna)".

PARERE ANPCI

Trattandosi di Regolamento rispecchia i dettami della Legge Regionale. Tale regolamento può comunque essere implementato e migliorato senza minare la ratio della legge regionale.

Si propone pertanto, su istanza dei territori, di aggiungere all'art. 6 il seguente punto:

- **La Giunta Regionale, annualmente, delibera una quota percentuale del fondo della montagna che le Unioni montane destinatarie dovranno destinare ai singoli comuni con ampia facoltà di utilizzo, con l'unico vincolo di appartenenza territoriale all'Unione Montana.**

Tale articolo consentirebbe di istituzionalizzare quanto è già stato fatto da alcune Unioni Montane particolarmente virtuose. Inoltre, contribuirebbe allo sviluppo economico dei territori montani in quanto li agevolerebbe nell'attuazione dei propri programmi in collaborazione con le Unioni.

Addì, 10.06.2020





Prot. n.39469
Cl.1.29

Torino, 9 giugno 2020

Al Consiglio delle Autonomie Locali

OSSERVAZIONI SULLA BOZZA DI REGOLAMENTO FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA

Premessa

La LR 14/2019 dedica l'intero capo III alla programmazione dello sviluppo socio-economico delle zone montane.

Molto opportunamente, essa istituisce all'art. 8 il Programma annuale di attuazione per la montagna, prevedendo esplicitamente una sua correlazione con i piani territoriali di area vasta (provinciale e metropolitano) e con la pianificazione strategica della Città metropolitana, con richiamo alle intese di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23.

Da quanto sopra deriva la preoccupazione del legislatore nel tenere insieme da una parte l'esigenza di semplificazione del processo di destinazione ed utilizzo dei fondi annualmente destinati allo sviluppo socioeconomico della montagna e da un'altra la necessità, onde evitare il proliferare di iniziative estemporanee prive di visione strategica, di ancorare il programma regionale, a strategie pluriennali di area vasta, che trovano nel Piano Strategico metropolitano la sede d'elezione per la loro definizione e attuazione.

OSSERVAZIONI:

Quanto sopra premesso, onde evitare che l'approccio sopra descritto resti un puro richiamo alla teoria, è necessario che:

a) sia dato avvio quanto prima alla definizione del programma annuale di attuazione di cui all'art. 8 e 10 della LR 14, garantendo procedure e tempi adeguati alle opportune concertazioni tra le unioni montane e gli enti di area vasta;



b) il processo di programmazione di cui all'art. 8 della LR 14/2019 sia considerato come la modalità ordinaria di utilizzo dei fondi destinati allo sviluppo socioeconomico della montagna di cui alla medesima legge e siano pertanto destinate a tale programmazione annualmente le risorse necessarie.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO

ART. 6 comma 3:

dopo le parole "comma 4" eliminare la parola "eventuale".

Motivazioni:

1. La LFR 14/2019 art. 11, comma 2 lettera a) stabilisce che : *una quota non inferiore al 60 per cento è ripartita tra le unioni montane in proporzione alla popolazione residente e alla superficie. Una percentuale non inferiore a un terzo della suddetta quota è destinata* (e non "può essere destinata" N.d.R.) *al finanziamento di progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8.*

Ne consegue che la LR 14/2019 non attribuisce alle risorse di cui all'art. 11, comma 2 lettera a) un carattere di eventualità ma definisce unicamente che la quota da destinare ai progetti presentati dalle unioni montane in attuazione del programma annuale per la montagna di cui all'articolo 8 della legge sia non inferiore ad un terzo delle risorse distribuite alla Unioni montane in base alla superficie e alla popolazione residente.

2. il processo di programmazione di cui all'art. 8 della LR 14/2019 deve essere pertanto considerato come la modalità ordinaria, obbligatoria e ricorrente di utilizzo dei fondi destinati allo sviluppo socioeconomico della montagna di cui alla medesima legge e pertanto ad esso devono essere sempre destinate annualmente le risorse di cui all'art. 11, comma 2 lettera a) della LR 14/2019.

Cordiali saluti.

Il Vicesindaco Metropolitan
Marco Marocco
(firmato digitalmente)



Provincia
di Vercelli

Il Presidente

Vercelli, 9 giugno 2020

AL PRESIDENTE DEL CAL
DAVIDE CROVELLA
cal@cert.cr.piemonte.it

OGGETTO: Osservazioni al regolamento regionale "Fondo regionale per la montagna e suo utilizzo. Articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna)".

Egregio Presidente,
di seguito le proposte della Provincia di Vercelli.

Art. 7 del Regolamento (Attività di controllo e monitoraggio)

1. Nel rispetto del principio di leale collaborazione tra gli Enti, la Regione Piemonte per il tramite degli uffici del Settore Sviluppo della Montagna effettua attività di monitoraggio e controllo in merito all'utilizzo da parte delle Unioni montane dei fondi trasferiti ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della legge. Detta attività si concretizza ~~nell'acquisizione, anche per via informatica, di tutti i documenti utili ad attestare l'utilizzo dei fondi trasferiti per l'attuazione delle funzioni montane da parte degli Enti beneficiari.~~ **con una relazione, approvata dalla Giunta dell'Unione Montana in sede di adozione del Bilancio Consuntivo, che viene trasmessa annualmente agli uffici regionali, entro il 30 giugno di ogni anno.**

2. ~~Gli uffici di cui al comma 1, ai fini di monitorare l'attività degli Enti montani e dei beneficiari dei contributi finanziati con il Fondo regionale per la montagna, richiedono apposite relazioni e rendicontazioni; possono inoltre effettuare sopralluoghi sul territorio piemontese finalizzati a verificare la realizzazione degli interventi o delle iniziative finanziate.~~

Con i migliori saluti

(Eraldo Botta)



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
DEL PIEMONTE
Seduta dell'11 giugno 2020

Relazione e osservazioni UNCEM PIEMONTE sul

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA E SUO UTILIZZO. ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2019, N. 14 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA)".

Il regolamento all'attenzione del Consiglio delle Autonomie locali del Piemonte disciplina le modalità di riparto e monitoraggio del Fondo regionale per la montagna, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna).

La risorse del Fondo regionale per la montagna sono attribuite, secondo il regolamento, come segue:

- a) una quota non inferiore al 60% è ripartita tra le Unioni montane in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente; nello specifico, nel regolamento si stabiliscono i criteri di riparto della quota tra le Unioni montane (superficie 70% e popolazione 30%) ed eventuali criteri premianti annualmente definiti dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
- b) una quota non superiore al 30% è ripartita tra le Unioni montane quale contributo alla spesa per il personale dipendente, commisurata ad una dotazione standard di dipendenti delle diverse categorie dedicate allo svolgimento delle funzioni regionali delegate;
- c) una quota non superiore al 10% è destinata al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, attuati dalle UM o da altri soggetti e associazioni, suddivisi secondo le seguenti macrotipologie:
 - macrotipologia A: iniziative di carattere e di livello istituzionale, individuate dalla Giunta regionale
 - macrotipologia B: iniziative rappresentative e significative in relazione alle politiche regionali, finanziate mediante bando pubblico sulla base degli stanziamenti e degli ambiti di intervento previsti dalla Giunta regionale.

Il riparto del Fondo per la montagna viene annualmente definito dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Unioni montane di cui all'articolo 6 della l.r. 14/2019.

Viene infine regolamentata l'attività di controllo e di monitoraggio relativo all'utilizzo dei fondi trasferiti da parte delle Unioni montane.

Uncem evidenzia l'importanza del regolamento, su due fronti: è il primo atto applicativo della legge regionale 14/2019 sulla montagna ed è anche quello che definisce come vengono assegnate le risorse alle



Unioni montane, consentendo e richiedendo opportune iniziative volte allo sviluppo sociale ed economico dei territori montani. Questa ultima è la vera sfida per gli Enti territoriali montani, al fine anche di rispondere alle istanze nate con la pandemia nonché alla crisi climatica che interessa in modo particolare Alpi e Appennini.

Il regolamento si unisce efficacemente a un secondo documento attuativo, cioè alle Modalità di funzionamento della Conferenza dei Presidenti (art. 6 - Legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna”), altrettanto importante.

Uncem evidenzia inoltre la piena disponibilità a lavorare con la Regione Piemonte per la piena attuazione della legge 14/2019.

Si ricordano di seguito i regolamenti e i provvedimenti attuativi della norma, ai quali lavorare insieme:

I decreti attuativi della legge | 1

1. I LEP, decreto per individuare i livelli essenziali dei servizi pubblici (art. 7)
2. Programma annuale di attuazione per la montagna (art. 8)
3. Osservatorio regionale sulla montagna (art. 9)
4. Estensione della “superficie minima indivisibile” (art. 14)
5. Piano di settore sullo sviluppo dell’economia del legno (art.17)
6. Regolamento delle Commissioni locali valanghe (art. 19)
7. Individuazione dei settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese (art. 20)
8. Monitoraggio sulla qualità e quantità dei servizi essenziali (art. 24)
9. Criteri e modalità per i servizi di trasporto (art. 25)
10. Ricognizione sulle risorse energetiche (art. 29)
11. Criteri per gli incentivi alle Associazioni degli Enti locali (art. 32)

Il Presidente